

AUDIZIONE CISL

**presso la V Commissione della Camera dei Deputati (Bilancio, tesoro e programmazione)
nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.C. 3132 di conversione del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute e i servizi territoriali (Decreto Sostegni-Bis)**

(31 maggio 2021)

PREMESSA

Il “sostegni Bis” stanziava circa 40 miliardi di euro e alza ulteriormente l'asticella delle misure di sostegno erogate nel 2021, che sfondano il tetto dei 70 miliardi e si aggiungono a quelle del 2020, che hanno richiesto cinque scostamenti di bilancio.

In questo decreto sono contenute anche misure non definibili di “solo sostegno”, che in molti casi corrispondono a richieste che la CISL avanza da tempo, ma che in altri difettano di strutturalità, in quanto temporalmente limitate. Rimaniamo fermamente convinti che occorra affrontare queste tematiche, soprattutto quando riguardano i giovani e le donne, il lavoro, la scuola, la sanità e il welfare più complessivamente in modo organico, affinché gli interventi siano coordinati e misurabili negli effetti al fine di non disperdere inutilmente risorse in troppi rivoli privi della necessaria incisività.

L'intervento del “sostegni bis” si colloca in una fase di transizione e perciò assai delicata, la cui evoluzione positiva dipenderà principalmente da tre fattori: la progressione della campagna vaccinale; il sostegno al lavoro a partire dagli investimenti, dalla stabilità occupazionale e dalla formazione, e la efficace finalizzazione dei progetti di trasformazione contenuti nel PNRR finanziati in larga parte dalle risorse del Ngeu, la cui prima tranche è prevista in arrivo verso fine luglio.

Lo sforzo necessario per sostenere questo processo, richiede perciò concretezza e una condivisione larga insieme a tempistiche adeguate volte a costruire soluzioni condivise, come avvenuto nelle ultime ore sulla materia del subappalto, con un meccanismo che rafforza le tutele dei lavoratori e con la soppressione del massimo ribasso. Aspetti volti ad evitare irregolarità, possibili infiltrazioni criminali e rischi per la sicurezza sul lavoro a detrimento della qualità stessa delle opere.

Occorre inoltre garantire l'occupazione nella transizione, allungando il blocco dei licenziamenti sino a fine ottobre e, nel frattempo, aprire il cantiere degli investimenti, riformare gli ammortizzatori sociali, avviare le politiche attive, finanziare un grande piano per la formazione e riqualificazione valorizzando la bilateralità, allungare la durata della Naspi eliminando il decalage in tutte le sue articolazioni, investire con decisione sui contratti di solidarietà difensivi e espansivi.

Diversamente si rischia un corto circuito occupazionale come molte previsioni autorevoli prospettano, che produrrebbe effetti disastrosi sul piano sociale e rischierebbe di complicare il processo di trasformazione in ragione delle conseguenze negative sull'erogazione dei finanziamenti europei notoriamente vincolati a parametri precisi, nonché sulla realizzazione delle opere, delle riforme necessarie e sulla tenuta della coesione sociale.

Non ultime, ci sarebbero conseguenze pesanti anche sui consumi e sul clima di fiducia che deve sostenere il cammino richiesto dal PNRR.

Nel 2020 si è già perso un milione di posti di lavoro: non possiamo permetterci ulteriori “ferite occupazionali”.

E’ bene tenere presente, che gli interventi di sostegno hanno spinto il nostro debito pubblico sino al 160% del Pil e che, pertanto, la sua sostenibilità dipenderà dalla nostra capacità di rimettere in moto stabilmente la crescita su presupposti radicalmente differenti dal passato. Gli assi portanti sono stati individuati, ma nulla sarà possibile e duraturo se non si fonderà sulla valorizzazione del lavoro in tutti i suoi aspetti, della sicurezza e della legalità, della coesione sociale, di una diffusa prassi partecipativa che conferisca slancio all’innovazione, equilibrio alla distribuzione, stimolo alla responsabilizzazione diffusa.

Lavoro, persona e società, sono i tre cardini della bussola che ci deve orientare.

LAVORO

Divieto di licenziamento, cassa integrazione, politiche attive

Per quanto riguarda le norme per il lavoro, va innanzitutto osservato che la soluzione sui licenziamenti è troppo debole, frutto della mancata concertazione. In una situazione in cui la campagna vaccinale richiede ancora tempo e la ripresa dei consumi si presenta molto lenta, appare tuttora lontana una ripartenza a pieno ritmo delle produzioni. La distinzione tra datori di lavoro rientranti nel perimetro cigo, con fine della cassa covid e sblocco dei licenziamenti al 30 giugno, e datori rientranti nel perimetro di assegno ordinario e cig in deroga, con le stesse scadenze al 31 ottobre, non trova infatti riscontro nella situazione reale.

Sono pertanto necessari sia una proroga della cassa integrazione covid che un prolungamento generalizzato del divieto di licenziare, unificando tutte le scadenze al 31 ottobre, mentre nel decreto sono state inserite soltanto misure di incentivo (a non licenziare, a far rientrare i lavoratori dalla cassa integrazione, a chiedere cassa integrazione e contratti di solidarietà, ad assumere), importanti ma insufficienti.

Nello specifico, il disincentivo a licenziare per le aziende che potrebbero farlo dal 30 giugno, rappresentato dalla possibilità di utilizzare la cig senza contributo addizionale oppure lo speciale contratto di solidarietà semplificato ed incentivato (un strumento che pure siamo stati noi a chiedere), è una soluzione del tutto inadeguata, e non prevede, peraltro, neppure l’azzeramento dei contatori per la durata massima della cassa integrazione.

Ciò è vero soprattutto in ragione del fatto che il potenziamento delle politiche attive, che dovrebbero consentire una riqualificazione ed una ricollocazione, è al palo. Mancano, anche in questa occasione, un piano operativo reale e finanziamenti adeguati. Il Decreto contiene un mero richiamo al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego (le 11.600 assunzioni messe in campo dalla legge di bilancio di due anni fa) che è ancora molto indietro. Mentre si continua a parlare di riforma, non si riesce neppure ad avviare quanto già stabilito e a far funzionare gli strumenti esistenti.

In merito ad Anpal, dobbiamo constatare qualche passo indietro rispetto alla riforma prevista dal DL 150 /15, sia nelle funzioni che nella stessa essenza dell’Agenzia Nazionale, facendola ripiombare (anziché ‘liberarla’ progressivamente come in tutti i Paesi evoluti dell’U.E.) in uno stato di poco utile ‘cuscinetto’ tra Ministero del Lavoro e le Regioni. Sarebbe invece quanto

mai necessario farla funzionare in tempi brevi anziché intraprendere un percorso di trasferimento di competenze e modifica della governance, che rischia di ritardare ulteriormente le azioni non più procrastinabili in questa fase.

Per sostenere lo scenario che si prospetta nei mesi a venire è infatti richiesto un impegno mai visto prima: un piano straordinario di politiche attive che veda una rapida soluzione per Anpal, uno scatto nel rafforzamento dei centri per l'impiego e soprattutto un rifinanziamento massiccio ed una valorizzazione del Fondo Nuove Competenze e dell'assegno di ricollocazione. Per quanto riguarda il Fondo nuove competenze, lo si dovrebbe rendere ancora più conveniente per incoraggiare le aziende a ristrutturarsi non attraverso i licenziamenti bensì usando questo strumento di riqualificazione dei dipendenti; mentre l'assegno di ricollocazione, per chi perde il lavoro, deve diventare strumento ad utilizzo automatico, se non obbligatorio: dovrebbe essere proposto e spiegato ad ogni lavoratore licenziato dal 1 luglio in poi.

Senza un impegno straordinario sul versante delle politiche attive, anche le pur positive norme sul contratto di solidarietà, sul contratto di espansione, sulla Naspi, sulle indennità, sugli incentivi, rischiano di essere soltanto rimedi palliativi.

Naspi

Per quanto riguarda la Naspi, è stata accolta la nostra richiesta di sospendere la decurtazione, che normalmente scatta dal quarto mese, fino al 31 dicembre 2021.

La norma va però estesa anche alla DisColl, anch'essa soggetta a decalage dal quarto mese. Al tavolo aperto sulla riforma degli ammortizzatori sociali stiamo chiedendo che il decalage venga fortemente attenuato anche nella norma a regime.

Invece non è stata prorogata la norma che, nel precedente Decreto Sostegni, aveva concesso tre mensilità di Reddito di emergenza ai lavoratori con Naspi e DisColl scadute.

Contratto di espansione

Positivo l'abbassamento del limite dimensionale a 100 unità per potere utilizzare il contratto di espansione nel corso del 2021, norma da noi fortemente voluta, per consentire, non solo alle grandi aziende, di attuare riorganizzazioni comprendenti il ricambio occupazionale.

Contratto di rioccupazione

Si tratta di uno strumento senz'altro utile, sia perché l'incentivo è subordinato ad un progetto di adeguamento di competenze, sia perché è cumulabile con gli altri incentivi vigenti, essendo dunque particolarmente conveniente per il datore di lavoro. Andranno tuttavia valutati gli aspetti procedurali e le verifiche sull'effettività del progetto formativo.

Nel beneficio andrebbero fatti rientrare i datori appartenenti ai settori agricolo e domestico, a forte presenza femminile, tenendo conto che, in particolare per quanto riguarda il lavoro domestico, molte famiglie causa Covid hanno avuto notevoli difficoltà nell'assistere familiari non auto-sufficienti e quindi nel reperire personale a riguardo. Per il lavoro di assistenza familiare il progetto di inserimento potrebbe essere messo a carico delle agenzie per il lavoro specializzate.

Indennità covid

Tra i lavoratori indennizzati rientrano finalmente gli operai agricoli, sui quali abbiamo fortemente insistito, anche se non è stato previsto il recupero delle indennità precedenti. Sono invece rimasti ancora esclusi i titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata Inps, i collaboratori autonomi occasionali non iscritti alla Gestione separata Inps in quanto percettori di redditi inferiori ai 5.000 euro, i lavoratori domestici, tutte categorie che in questi mesi hanno continuato a trovarsi in difficoltà.

Anche per le indennità covid segnaliamo che, alla luce della reale situazione economica e sociale, è necessario un loro ulteriore prolungamento.

Incentivo per il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione

Viene positivamente riproposto l'incentivo per il rientro dei lavoratori dalla cassa covid, ma in chiave settoriale, vale a dire solo per turismo, stabilimenti termali e commercio. Sarebbe utile estendere l'incentivo a tutti i datori di lavoro.

Indennità per i lavoratori autonomi del settore spettacolo

Positiva l'introduzione di un'indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo, scaturita all'esito di un confronto presso il Ministero della cultura cui hanno partecipato le federazioni di settore Cgil, Cisl, Uil, che rispetto alla DisColl, coglie meglio le specificità del settore, dove il lavoro è per definizione frammentato.

INDUSTRIA

Tra il Titolo I e il II del DL Sostegni Bis ci sono diversi articoli che prorogano e implementano finanziariamente alcune misure già presenti nei decreti ristori e sostegni precedenti, per un valore complessivo di circa 9 Mld di Euro in tema di sostegno alle imprese ed in particolare alle PMI fino a 499 dipendenti. Tra queste citiamo:

- La moratoria PMI sui prestiti previsti dal Fondo di Garanzia Italia di Sace che viene prorogata al 31 dicembre 2021;
- la patrimonializzazione delle imprese (stanziati 2 miliardi di euro, per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con beneficio fiscale in credito d'imposta per il 2021);
- la possibilità di utilizzare per il 2021 il credito d'imposta nei cosiddetti beni "ex super ammortamento" per chi ha ricavi superiori ai 5 milioni di euro;
- l'agevolazione fiscale per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e PMI innovative.

Di seguito alcuni articoli che riguardano più nello specifico le imprese del settore industriale:

Art. 8 – Misure urgenti per il settore Tessile e della Moda

Il DL Sostegni-bis stabilisce al comma 1 che entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore saranno emanate le disposizioni attuative per rendere operativo il credito d'imposta introdotto dall'articolo 48-bis del DL 34/2020 (ad oggi non ancora attuato) per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Il credito sarà pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedente la media del triennio antecedente a quello di spettanza del beneficio. Il finanziamento per la misura è stato implementato a 95 milioni per il 2021 e a 150 milioni per il 2022.

Nota a commento

Misura quanto mai opportuna per le difficoltà congiunturali dovute al crollo dei mercati di sbocco della industria della moda legata alla emergenza pandemica che focalizza una misura specifica per il settore Moda, che dell'industria manifatturiera è sicuramente quello in maggiore difficoltà.

Art. 9 – Plastic Tax

E' prorogata la riscossione della Plastic Tax al 1 gennaio 2022.

Nota a commento

Purtroppo ancora una volta non si affronta la questione della giusta transizione in un'ottica di transizione industriale, generando una indicazione di proroga che rinvia il problema ma mantiene una misura fiscale non efficace per l'obiettivo che si pone generando solo un limite competitivo per le imprese del settore della plastica.

Art. 11 – Misure di sostegno all' Internazionalizzazione

Viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi complessivi la dotazione del Fondo per l'internazionalizzazione delle imprese attraverso la riapertura del fondo rotativo per 1,2 mld e del Fondo per la Promozione Integrata per 400 milioni (che prevede anche interventi a fondo perduto)

Nota a commento

Il sostegno delle imprese all'Export è una misura apprezzabile per il rilancio delle imprese a forte vocazione internazionale e quindi per le molte imprese industriali, che apre spazi a investimenti produttivi e tecnologici in linea peraltro con le indicazioni contenute nello stesso PNRR.

Art. 12 – Garanzia Fondo PMI

Viene incrementato di 1 mld di euro per il 2021 il fondo di garanzia per la PMI con massimo 499 dipendenti e s'introduce uno strumento per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e innovazione o programmi di investimento.

Nota a commento

Positivo il potenziamento del Fondo aiuta le PMI a mantenere e promuovere investimenti in particolare su ricerca e sviluppo così importante per le filiere industriali competitive nell'epoca della digitalizzazione e industria 4.0.

MISURE DEDICATE AI GIOVANI

Molte misure sono attinenti ad ambiti specifici e pertanto sono rilevate e commentate nei singoli settori di riferimento.

Si evidenziano alcune misure, a nostro avviso, positive:

- l'esenzione ai giovani under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro dal pagamento dell'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Per gli atti relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, per gli stessi soggetti si attribuisce un credito di imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.
- L'incremento del Fondo per le politiche giovanili di 30 milioni di euro per il 2021, allo scopo di finanziare politiche di contrasto a fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali.

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI**Artt. 24 – 73 Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea passeggeri / Disposizioni urgenti in materia di trasporto**

Comma 1: incremento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria, di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Questo importo si aggiunge ai 200 milioni di euro previsti all'art. 37, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021.

Comma 2: al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea passeggeri e garantire la continuità territoriale, concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia – Società Aerea Italiana SpA – un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi.

Nota a Commento

Le risorse stanziare seppur importanti sono insufficienti, anche in riferimento alla complessa trattativa tra il Governo e La commissione Europea, sul futuro assetto della "nuova Alitalia". Ci Auguriamo che il combinato disposto tra la campagna vaccinale che avanza senza più incertezze e la conseguente possibilità di tornare a viaggiare possano essere elementi che permettano di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Nelle more del completamento della campagna vaccinale si propone la messa in campo del Green Pass.

ART. 51 – Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

Comma 1: Finanziamento di 450 milioni di euro per i servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento mezzi.

Comma 2: Le Regioni, Province, Comuni, nei limiti di disponibilità dei fondi, possono ricorrere a operatori economici esercenti attività di trasporto.

Nota a commento

La misura potrà essere efficace se, congiuntamente, si avvierà l'attività dei "mobility manager" e se sarà prevista, sia per gli studenti che per i lavoratori, la differenziazione degli orari di accesso rispetto alle fasce orarie di punta.

L'articolo non prevede con quale forma si ricorre all'individuazione degli esercenti attività di trasporto dei quali avvalersi.

Rileviamo inoltre, che anche quando dovesse essere superata l'emergenza covid – 19, le misure per incentivare la mobilità sostenibile per studenti e personale scolastico sia da appoggiare e condividere indipendentemente dalla stessa e in un'ottica di divulgazione e estensione della sensibilità verso mezzi di trasporto che riducono l'inquinamento.

Ricordiamo infine che nel Tpl non è stato ancora rinnovato il Ccnl scaduto il 31 dicembre 2017 nonostante che, con i diversi provvedimenti legislativi che si sono susseguiti per fronteggiare gli impatti negativi della pandemia sulla domanda di mobilità, siano stati stanziati in favore delle aziende circa 2,8 miliardi di euro a copertura dei mancati ricavi da vendita di biglietti di viaggio e abbonamenti.

Considerato l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore che hanno garantito i servizi anche durante la fase difficile del lock down, e la mancata risposta in termini contrattuali è stato proclamato uno sciopero di settore di 24 ore.

ART. 72 – Disposizioni urgenti per la funzionalità di Anas Spa

Comma 1: Autorizzata la spesa pari a 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, per le attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, manutenzione, delle strade inserite nella rete di interesse nazionale.

Comma 2: Autorizzazione all'assunzione CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, negli anni 2021/2022, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione in vari settori. A tal fine viene autorizzata la spesa pari a 48,13 milioni di euro per l'anno 2021, e di 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

Nota a commento

*Con il processo di integrazione di Anas nel Gruppo Fs, attuato con l'emanazione del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge n.96 il 21 giugno 2017, si è avviato il conseguimento dell'autonomia finanziaria necessaria alla progressiva fuoriuscita di Anas dal perimetro della pubblica amministrazione. Ad oggi, tale processo **non è avvenuto**, ed Anas, risulta ancora inclusa nell'elenco Istat e quindi nel Bilancio consolidato dello Stato.*

*Tale condizione, **non permette di avere le risorse economiche** adeguate per procedere al massiccio Piano Assunzionale di cui necessita oggi la Società per le conseguire le seguenti 3 principali missioni:*

1. Realizzazione del Contratto Di Programma 2016-2020 (in corso di rielaborazione) per circa 30 MLD di euro di investimenti su tutto il territorio nazionale, dei quali il 53% destinato alla manutenzione programmata della rete e il 47% a nuove opere e completamenti itinerari.

2. La messa in sicurezza e il monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti, nonché gli interventi di ammodernamento tecnologico della rete (PNRR - 1,6 MLD Euro)

3. La gestione della rete stradale nazionale aumentata del 20% negli ultimi 3 anni in virtù del Dpcm pubblicato in G.U. 28 gennaio 2020 e del Dpcm 28 aprile 2018, **che hanno integrato di ulteriori 7000 km** circa la rete di competenza di Anas portandola **agli attuali 33.700 km**.

Occorre dunque intervenire sulla Legge che ha avviato l'integrazione di Anas nel Gruppo Fsi e modificarla, al fine di rendere Anas simile alle altre società (es. RFI).

Se si vuole fare un raffronto:

ANAS		AUTOSTRADE PER L'ITALIA	
RETE AUTOSTRADALE NON A PEDAGGIO	1.300 KM INCLUSI NELLA RETE	RETE AUTOSTRADALE A PEDAGGIO	2.854 KM
PONTI E VIADOTTI	14.664	PONTI E VIADOTTI	1.943
PERSONALE (MARZO 2020)	6.800 DIPENDENTI	PERSONALE (MARZO 2020)	7.100 DIPENDENTI
INVESTIMENTO MANUTENZIONE SU AUTOSTRADE	98.000/128.000 € KM/ANNO	INVESTIMENTO MANUTENZIONE	100.000 € KM/ANNO (DATO AISCAT 2020)

Tutto ciò premesso, pur valutando positivamente le previsioni dell'art. 72 evidenziamo che:

1. la quantità di assunzioni (370 unità) è ancora insufficiente;
2. la tipologia di contratto a tempo determinato, visto la strutturalità delle carenze e gli obiettivi del Pnrr, è assolutamente inadeguata.

In considerazione dei carichi di lavoro conseguenti a quanto rappresentato riteniamo necessario un rafforzamento delle dotazioni organiche dell'azienda quantificato in non meno di 1.000 assunzioni di tecnici, a tempo indeterminato, entro il 2021.

WELFARE

ART. 53 - Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

Per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per il 2021, da ripartire entro 30 giorni dall'entrata in vigore del d.l. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in conferenza Stato-città

ed autonomie locali, ripartirà con decreto le risorse del Fondo, per metà con criteri legati alla popolazione e per metà reddituali di ciascun comune.

Nota a commento

Nel corso del 2020 sono stati varati due analoghi interventi urgenti per l'acquisto da parte dei comuni di beni alimentare e di prima necessità delle famiglie in stato di bisogno. L'attuale misura si differenzia utilmente dalle precedenti previsioni in quanto: prevede anche un ristoro per canoni di locazione ed utenze domestiche; favorisce nella ripartizione i comuni con redditi pro capite più bassi; prevede un decreto ministeriale per l'applicazione della norma. Quest'ultimo dovrebbe ovviare all'assenza, registrata in precedenza, di criteri direttivi uniformi a livello nazionale che hanno comportato incertezze applicative e marcate difformità territoriali. Non si condivide, tuttavia, la scelta di limitare la misura solamente al 2021 e si chiede che venga estesa anche al 2022.

MISURE CONTRO LA POVERTÀ**ART. 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza**

Viene prevista la possibilità di ricevere il Reddito di Emergenza (Rem) per ulteriori quattro mesi (Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021) per tutte le famiglie che si trovino ad avere un reddito nel mese di Aprile 2021 inferiore al valore dell'importo mensile della prestazione, già indicato nel suo decreto istitutivo 34/2020 (ovvero 400€ moltiplicati per la scala di equivalenza del Reddito di Cittadinanza, che varia a seconda della composizione familiare, con un massimo pari ad 800€), nonché a rispettare gli ulteriori vincoli anagrafici (residenza in Italia) ed economici necessari ad ottenere la prestazione (in particolare un'Isee entro 15.000€, un patrimonio mobiliare entro 10.000€ per un singolo, incrementato di 5.000€ per ogni componente successiva per un massimo di 20.000€ innalzato a 25.000€ se nel nucleo vi sono disabili gravi o non autosufficienti). La soglia reddituale di accesso è aumentata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione per i beneficiari in affitto. Permangono tutte le incompatibilità con altre percezioni di redditi da lavoro, pensione (ad eccezione di quella d'invalidità) provenienti da misure di sostegno al reddito strutturali quali il Rdc, la Naspi o la DisColl, o da eventuali misure temporanee previste. La richiesta per ottenere le nuove mensilità di Rem deve essere presentata all'Inps entro il 31 luglio 2021.

A finanziamento della misura sono previsti complessivamente circa 884 milioni.

Nota a commento

Siamo senz'altro favorevoli a dedicare ulteriori risorse alle famiglie che si trovano in forte difficoltà economica che non possono essere sostenute dalle misure esistenti. Notiamo tuttavia che si tratta della quarta volta che viene estesa una misura emergenziale e transitoria come il Rem, che nella sua concezione iniziale, doveva durare solo qualche mese, e questo avviene per il prolungarsi della crisi pandemica con le sue inevitabili ricadute in termini economici e occupazionali. Tuttavia proprio l'incertezza sulla durata e la consistenza di tali ricadute dovrebbero piuttosto imporre di destinare nuove risorse a favore di una correzione in parte strutturale ed in parte temporanea della principale misura di contrasto alla povertà, il RdC, che dovrebbe diventare più flessibile ed inclusiva in modo da garantire un sostegno più

ampio e solido rispetto ai nuovi bisogni, limitando per quanto possibile il ricorso a misure transitorie ed incondizionate come il Rem, che risultano necessariamente meno eque, più incerte ed irregolari nel tempo.

SETTORE COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

Per i ristori alle imprese e alle partite Iva colpite dalla crisi pandemica sono stanziati 15,4 miliardi di euro, di cui:

- 11,4 miliardi di euro per contributi a fondo perduto;
- 3,5 miliardi di euro per l'integrazione, su richiesta, derivante dal confronto di fatturato tra il periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 e per il periodo 1 aprile 2019 e 31 marzo 2020;
- 4 miliardi di euro destinati al conguaglio di fine anno.

Nota a commento

Trattasi di una dotazione corposa che condividiamo perché opportunamente prevede anche una nuova modalità di calcolo del contributo a fondo perduto: ciò potrà permettere di beneficiare di un contributo a chi ha subito cali di fatturato anche nel primo trimestre 2021 sterilizzando i primi mesi del 2020, non interessati dalle pesanti restrizioni dei mesi successivi.

Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Viene istituito un Fondo da 100 milioni di euro, per il 2021, per le attività chiuse, per almeno quattro mesi complessivamente nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e “la data di conversione del presente decreto.”

Nota a commento

La valutazione sull'istituzione del Fondo previsto da 100 milioni di euro, per il 2021 è positiva.

Art. 5 – Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Proroga, fino al 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni per l'anno in corso, dei costi delle bollette elettriche per le attività colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19, nel periodo aprile-giugno 2021

Art. 6 – Agevolazione Tari – credito d'imposta

Viene rinnovato il credito d'imposta per i canoni di affitto per 5 mesi (gennaio-maggio). Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, la proroga è estesa fino alla data del 31 luglio 2021.

Nota a commento artt. 5-6

Bene la proroga dei costi delle bollette elettriche per le attività colpite dall'emergenza epidemiologica così come riteniamo positivo il rinnovo sul credito d'imposta per i canoni di

affitto per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator. Chiediamo, tuttavia, possa essere rivista nei decreti successivi, la possibilità di proroga dei due meccanismi previsti.

Art. 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d’arte e bonus alberghieri

- Comma 1: I fondi per il turismo sale complessivamente a 3,34 miliardi
che vanno a sommarsi a 1,7 miliardi di euro previsti nel precedente decreto sostegni
- Comma 3, e comma 5 lettera b): vengono erogati ulteriori 150 milioni di euro, per il 2022, per le agenzie di viaggio, tour operator, imprese turistico ricettive, guide ed accompagnatori turistici, bus turistici;
- Comma 4: Viene istituito un Fondo presso il Ministero del Turismo, per la valorizzazione dei centri storici delle città d’arte;
- Lettera b: Confermato l’ampliamento del bonus viaggio che potrà essere utilizzato nelle agenzie di viaggio ed i tour operator, oltre agli hotel, agriturismi, b&b;

Art. 8 – Misure urgenti per il settore tessile della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

- Comma 2: vengono stanziati 170 milioni di euro per il settore tessile della moda e per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, come la ristorazione nei centri storici e di organizzazione di matrimoni, i parchi tematici, acquari, parchi geologici, giardini zoologici.

Nota a commento artt. 7-8

Bene le misure poste in essere che trovano conferma con quanto espresso per le misure sul trasporto aereo rispetto alle quali è necessario accelerare sull’estensione del green Pass, che solleciterebbe favorevolmente il settore gravato da una crisi senza precedenti. Abbiamo ritenuto un grave errore il fatto di non avere previsto nel decreto “semplificazioni” la possibilità di accesso allo strumento del superbonus 110% per il settore alberghiero.

Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Alle imprese private del settore turismo e stabilimenti termali e del commercio, è riconosciuto l’esonero del versamento contributivo previdenziale, fino alla data del 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi da gennaio a marzo 2021, con esclusione di quanto dovuto all’Inail.

MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Le misure del DL 73/2021 riguardanti gli enti territoriali si articolano seguendo due linee di intervento:

1) **La creazione di fondi nuovi o l'incremento di fondi già esistenti**: rientrano in questa linea il fondo di 100 mln per le imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati nei comprensori turistici (articolo 3); il fondo di 50 mln per i comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica (articolo 7); il fondo di 1 mld per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (articolo 21); i due fondi di 450 mln e di 50 mln destinati al trasporto pubblico locale e regionale (articolo 51); il fondo di 500 mln per il sostegno all' equilibrio di bilancio degli enti locali (articolo 52); il contributo di 6,5 mln per i comuni risultanti dalla fusione (articolo 52) e il fondo di 350 mln per il ristoro parziale dell' imposta di soggiorno e del contributo di sbarco non riscossi (articolo 55)

2) **La proroga dei termini concernenti rendiconti e bilanci**: rientrano in questa linea i differimenti del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione e del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 (articolo 52).

Nota a commento

La CISL valuta positivamente entrambe le linee di intervento che il DL 73 prevede in favore degli enti territoriali.

In particolare, la linea di intervento costituita dalla previsione di nuovi fondi e dall'integrazione di fondi già esistenti risponde alle esigenze di dare un sostegno concreto ed immediatamente operativo ad alcuni dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica e gestiti direttamente a livello territoriale (turismo, cultura, trasporti) e contribuire a prevenire il rischio molto concreto di situazioni di dissesto / pre-dissesto per i bilanci.

Analogamente, la linea di intervento costituita dalla proroga dei termini consente agli enti territoriali margini più agevoli per tenere in ordine ed in equilibrio i bilanci.

La CISL, come ha sempre sostenuto in merito ai diversi decreti anticrisi emanati da questo Governo e anche dal precedente, ritiene fondamentale mantenere alta l'attenzione nei confronti degli enti territoriali, prima linea nell' erogazione dei servizi ai cittadini e alle comunità, circostanza resa ancor più evidente dall' emergenza pandemica.

Riteniamo quindi che le misure economiche e di sostegno previste dal Decreto Legge 73/2021 debbano essere monitorate nella loro attuazione e, dati i tempi medio lunghi previsti per l'uscita definitiva dall'emergenza economica e sociale originata dalla crisi pandemica, implementate e prorogate nel tempo, ove necessario, per conferire continuità e strutturabilità ai relativi interventi.

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Art. 26. - Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse

Al fine di ridurre le liste di attesa relative alle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale, ulteriormente incrementate nel 2020, durante la fase emergenziale, le Regioni, fino al 31 dicembre 2021, possono utilizzare le norme già vigenti in materia (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari e del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale), nonché reclutare ulteriore personale, in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale di

comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Possono inoltre acquistare le prestazioni sanitarie da strutture private accreditate fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche avvalendosi di eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020.

Nota a commento

La norma che di fatto proroga al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte durante il 2020, in materia di abbattimento delle liste di attesa ci vede favorevoli, anche se permangono forti criticità sia in relazione alle forme di assunzione non stabili del personale dovute al limite di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato ancora vigenti (spesa del personale del 2004 ridotta dell'1,3 o, in alternativa, spesa del personale del 2018 come stabilito dal decreto Calabria art. 11 d.lgs. 35/2019), sia in riferimento alle criticità legate al mancato superamento dei tetti delle risorse da destinare al salario accessorio di tutto il personale tutt'ora vigenti (art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017), che stanno determinando situazioni intollerabili di mancato pagamento delle indennità al personale che ha garantito le attività in tutti questi mesi di crisi pandemica.

Art. 27 - Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID

Il Sistema sanitario nazionale (Ssn) garantisce l'esenzione dal ticket, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), alle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19, per un periodo di anni due.

A copertura di tale norma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.801.076, per il 2022 di 24.992.736 e per l'anno 2023 di 4.440.226 euro, per **complessivi euro 58.234.038**.

Nota a commento

La disposizione che si pone l'obiettivo di garantire una presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale, mediante un programma di monitoraggio dedicato delle persone che hanno avuto un quadro clinico Covid 19 correlato "severo" e che potrebbero nel tempo mostrare effetti cronici della malattia è quanto mai opportuna.

Art. 28 - Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione, per l'anno 2021, di 500 mln di euro, finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

Nota a commento

L'obiettivo della norma è positivo in quanto si propone di avviare un percorso mirato alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19, nell'ambito delle iniziative promosse dalle varie organizzazioni internazionali (banche e fondi multilaterali di sviluppo, Fondo Monetario Internazionale, gruppi intergovernativi informali), nonché a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo.

Art. 29 - Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale

Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, comprensivo degli standard organizzativi e di personale, per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le P.A. possono riconoscere un contributo, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

A tal fine alle regioni e alle P.A., è assegnato l'importo di 46 mln di euro per l'anno 2021 e di 23 mln il 2022, al cui riparto si provvede su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Mef, d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni.

Nota a commento

Siamo favorevoli al predetto incentivo in quanto la disposizione, opportunamente, mira ad incentivare il completamento dei processi di riorganizzazione e modernizzazione della rete laboratoristica del Ssn, prevista dalle norme vigenti, ma a tutt'oggi non attuata in pieno.

Art. 30 - Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico

Per sostenere lo sviluppo della Sanità militare e potenziarne la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Ssn, è autorizzata la spesa di **63.248.665 euro**. Ulteriori **16.500.000 euro** sono stanziati per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per le esigenze della Sanità Militare e della Sanità Pubblica.

A decorrere dal 1 maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro **6.502.918**. È autorizzata inoltre, per lo stesso anno, la spesa complessiva di euro **1.122.835**, per la movimentazione e il trasporto dei vaccini dall'Hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni.

Nota a commento

La norma è positiva perché riconosce e rafforza la fattiva collaborazione tra la sanità militare ed il Ssn, durante la crisi pandemica, che ha visto la componente sanitaria della Difesa pienamente integrata con le strutture sanitarie civili nei diversi consessi, sia tecnico-strategico, che operativo (supporto fornito ad ASL, Aziende Ospedaliere, RSA, ecc.).

Art. 31 - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci

Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, a condizione che il beneficiario dell'aiuto si impegni a concedere

licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

Art. 33 -Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi

Al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le aziende e gli enti del Ssn in deroga agli attuali vincoli e fino alla **concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 mln di euro** possono utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.

Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi. In tal senso, viene autorizzata, per l'anno 2021, la **spesa complessiva di 19.932.000 euro**.

Nota a commento

E' una disposizione importante che si prende atto della necessità di potenziare i suddetti servizi, soprattutto a seguito della pandemia. In questo senso, un Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di COVID-19, evidenzia che fattori determinanti condizioni di stress, quali l'isolamento in ambiente domestico, la chiusura prolungata della scuola e la mancanza di contatti fisici tra pari, hanno costituito un ulteriore rischio per la salute fisica e mentale soprattutto di bambini e adolescenti.

Art. 34 - Altre disposizioni urgenti in materia di salute

Per l'anno 2021 viene autorizzata la spesa di 1.650 mln di euro per gli interventi di competenza del commissario straordinario. Inoltre, per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del Sars-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022.

Le regioni, ai fini dell'attività di somministrazione dei vaccini contro il Sars-Cov-2, possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati attraverso l'integrazione degli accordi e dei contratti vigenti in materia, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

PREVIDENZA

Art. 46 comma 5 – Istituti di Patronato

Si prevede per il 2021 l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo Patronati.

Nota a commento

E' positivo che sia previsto un incremento del Fondo patronati di 50 milioni di euro nel 2021, tuttavia sarebbe necessario un aumento strutturale delle aliquote di finanziamento, che sono state ridotte nel corso degli anni sebbene l'attività di questi istituti posti a tutela dell'esercizio dei diritti previdenziali e assistenziali dei cittadini sia notevolmente cresciuta.

Art. 47 – differimento versamento contributi commercianti e artigiani

Il termine per il versamento dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti in scadenza il 17 maggio viene differito al 20 maggio 2021 senza maggiorazioni.

Nota a commento

Il differimento del termine per il versamento dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti al 20 agosto può essere condiviso nell'ottica di non aggravare la situazione in settori che hanno particolarmente sofferto per le misure poste a presidio della sicurezza sanitaria e consentire la ripartenza economica. Una volta superata la condizione contingente sarà tuttavia importante una attenta attività di controllo e vigilanza da parte delle istituzioni preposte.

Art. 66 – Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo

Sono previste una serie di misure per aumentare il livello di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la riduzione del numero di giornate per raggiungere il diritto a pensione, l'iscrizione al Fondo pensioni per lo spettacolo (ex Enpals) alcune figure professionali che svolgono attività di insegnamento e formazione per enti accreditati presso enti pubblici e attività riconducibili allo spettacolo da parte di enti che non hanno come finalità l'organizzazione o lo svolgimento di attività di spettacolo.

Nota a commento

Condividiamo le misure che incrementano il livello di tutela dei lavoratori dello spettacolo a prescindere dall'inquadramento con rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Segnaliamo, tuttavia la necessità che le norme proposte siano coordinate con la normativa vigente al fine di evitare sovrapposizioni o contraddizioni. Certamente positiva è la riduzione del numero di giornate da 100 a 40 per avere diritto alla indennità di malattia, così come la riduzione del numero di giornate necessarie per l'accredito della contribuzione e per acquisire il diritto al trattamento pensionistico da parte del lavoratore dello spettacolo.

Per quanto riguarda l'assicurazione Inail, fermo restando l'importanza del corretto inquadramento dei lavoratori del settore e dei conseguenti controlli, notiamo che la giurisprudenza e l'Inail da tempo hanno previsto l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dello spettacolo con contratti di lavoro subordinato, soci di cooperative e collaboratori.

Art. 70 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

E' previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota relativa al datore di lavoro, esclusi i premi Inail, per la mensilità di febbraio 2021 delle aziende delle filiere del settore agrituristico e vitivinicolo comprese le aziende produttrici di vino e birra. Tale esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. Restano ferme le aliquote di computo ai fini del diritto e del calcolo della pensione.

L'esonero è riconosciuto nel limite complessivo di 72,5 milioni di euro di minori entrate contributive.

Nota a commento

Il limitato esonero contributivo per il settore agrituristico e vitivinicolo è condivisibile in considerazione della crisi determinata dalla pandemia. Rimane, tuttavia importante un'attenta e capillare vigilanza da parte degli enti preposti sul rispetto degli obblighi contributivi e assicurativi.

POLITICHE ABITATIVE**Art. 64 – Misure a favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile**

Con questo provvedimento si cerca di sostenere i giovani under 36 con un ISEE inferiore ai 40 mila euro nell'acquisto della casa, esentandoli dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in fase di acquisto.

Nota a commento

La Cisl, da un lato esprime parere positivo verso una misura che ha come obiettivo quello di favorire gli under 36 nell'acquisto della propria abitazione, ma dall'altro ritiene anche indispensabile mettere in campo delle politiche che agevolino l'affitto, che meglio si coniuga con le condizioni economiche e lavorative dei giovani.

NORME FISCALI**Art. 4 - Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

La norma stabilisce la proroga al 31 luglio 2021 del credito di imposta del 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo a favore delle imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator e del 50% del canone di affitto d'azienda. Il beneficio fiscale spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi dell'esercizio precedente. Per tutti gli altri soggetti economici, viene stabilita l'estensione dal 1 gennaio al 31 maggio 2021 del credito di imposta del 60% dei canoni di locazioni sugli immobili ad uso non abitativo

e del 30% di quelli per l'affitto d'azienda; l'agevolazione fiscale è accordata a quei soggetti con un volume di ricavi o compensi entro i 15 milioni di euro e che abbiano registrato una riduzione media mensile almeno del 30% nel 2020 rispetto al 2019. Il costo stimato dell'intervento è di 1,910 miliardi di euro

Art. 6 - Agevolazioni Tari

Viene istituito un fondo di 600 milioni di euro per il 2021 che consenta ai Comuni di ridurre l'importo della Tari a quelle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie. La modalità di ripartizione del fondo sarà stabilita con un decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I Comuni, laddove le risorse dei propri bilanci lo consentano, potranno incrementare ed estendere le agevolazioni escludendo la ripartizione dei maggiori oneri sulla rimanente platea degli utenti Tari.

Art. 9 Proroga dei termini plastic tax

Gli effetti finanziari sono valutati in -138,7 milioni di euro per il 2021. Per il commento si rinvia al capitolo INDUSTRIA.

Art. 14 – Tassazione capital gain start up innovative

Alle persone fisiche che detengano partecipazioni in start up o piccole medie imprese innovative acquisite attraverso la sottoscrizione di capitale sociale dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni, è riconosciuta l'esenzione dell'eventuale plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa (il risparmio di tassazione è pari al 26%).

Inoltre, le persone fisiche che entro il 31 dicembre 2025 reinvestano le plusvalenze in start up o pmi innovative sono esentati dall'imposizione fiscale al 26%.

Art. 19 - Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021

Per il 2021 viene stabilita la possibilità di calcolare un rendimento Ace del 15% sugli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro così da incentivare la patrimonializzazione delle imprese (*Ace – aiuto alla crescita economica, consiste in una agevolazione per rafforzare la struttura produttiva delle imprese. E' una deduzione dal reddito imponibile netto. L'aliquota individua la quota deducibile*)

Art. 22 - Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale